



COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Deliberazione n. 36

del 28-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022
----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addi **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
POGGI CORINNA	CONSIGLIERE	Presente	
MONGILARDI ANDREA	ASSESSORE	Presente	
ZECCA ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente	
GATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente	
SCAGNELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente	
BUSCHI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
RANCATI MONICA	ASSESSORE	Presente	
MALOBERTI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MASCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	
ZANGRANDI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	
GIORGI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 12	Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco (ore 16:14) introduce l'argomento all'ordine del giorno e fa intervenire il Consigliere Rancati che illustra brevemente la materia in oggetto già esaminata in Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali in data 28-05-2022.

Apra quindi la discussione.

Intervengono i Consiglieri come da videoregistrazione depositata agli atti e consultabile sul sito istituzionale tramite collegamento (link) al canale Youtube del Comune di Rivergaro.

Rancati ore 16:14

Maschi ore 16:16 il Consigliere anticipa il proprio voto contrario

A questo punto nessuno più intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la TARI è sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019, art. 1 comma 738, che quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);*
- *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
- *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021";
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*";

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*";
- *Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*";

VISTA la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

VISTA la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025* ";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 25/2022 a mente del quale: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 25/2022 a mente del quale: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto del legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che recita:

“All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per le annualità 2022-2024;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 27/04/2002, ad oggetto “Servizio gestione rifiuti - prima applicazione del testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani di ARERA - presa d'atto delibera ATERSIR n. 11 del 11 aprile 2022 e determinazioni sul PEF 2022-2025 e tariffe TARI 2022”

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni sull'argomento;

VISTA la deliberazione n. 53/2022 del 20 maggio 2022 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR con la quale è stato approvato il Piano finanziario per il periodo 2022-2025, redatto dalla società Iren Ambiente s.p.a., affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rivergaro;

CONSIDERATO che:

- a) il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dalla società Iren Ambiente s.p.a. e approvato dal Consiglio d'Ambito con la delibera sopra richiamata, espone un costo del servizio di gestione dei rifiuti pari a € 1.338.626,69 (**allegato A**), al netto delle detrazioni di cui all'art. 1.4 determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 (pari a € 15.114,36), e comprensivo:

- del corrispettivo del servizio di gestione del tributo (CARC);
 - dell'IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti e del tributo;
 - di una percentuale di tributo non riscosso, pari a € 80.240,16);
- b) l'articolazione tariffaria, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è determinata sulla base del costo del servizio risultante dal Piano Finanziario di cui al punto precedente, tenendo conto inoltre delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento (€ 50.000,00);
- c) la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- d) la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata effettuata nella misura indicata dal prospetto unito alla presente deliberazione in "allegato B)", sulla base dei dati pervenuti dal gestore;
- e) i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche confermano scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;

RILEVATO che, per l'anno 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 654 della legge 147/2013, le tariffe assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relative al servizio di gestione dei rifiuti ed ai costi amministrativi, e che il comma 653 del medesimo articolo stabilisce di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e quindi nell'elaborazione del piano finanziari.

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Rivergaro ammonta ad € 272,84, mentre il costo standard complessivo ammonta ad € 1.628.019,42 (**allegato E**);

EVIDENZIATO che:

- il costo standard unitario effettivo è stato utilizzato dal gestore per predisporre l'MTR, come indicato nel Piano Finanziario più volte sopra richiamato – sezione "Grandezze fisico-tecniche";
- il costo del servizio di gestione dei rifiuti esposto nel Piano Finanziario è largamente inferiore al costo standard complessivo sopra quantificato;

VISTA la “Relazione di accompagnamento” relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rivergaro, redatta dall’ufficio Tributi in data 24 gennaio 2022 sulla base dello schema tipo pubblicato da ARERA con la determinazione 2/DRIF/2021, trasmessa ad Atersir in data 25 gennaio 2022 (**allegato F**);

VISTO il Quadro Economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, unito alla presente deliberazione in “**allegato B**”, e compilato tenendo conto di tutti gli elementi sopra illustrati, che espone quale costo complessivo del servizio, da utilizzare come base di calcolo per la determinazione delle tariffe, l’importo di € 1.388.626,69 IVA compresa;

RILEVATO che, sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti di vigenza della TIA e della TARES, e che l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti uniti alla presente deliberazione in “**allegato C**” per le utenze domestiche e “**allegato D**” per le utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARI come rappresentate negli allegati prospetti;

PRESO ATTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2022 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267;

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi
- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

Esperita la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. 0
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 8
- Voti contrari	N. 4 (Giorgi, Maloberti, Maschi, Zangrandi)

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

- 1) DI RECEPIRE il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR Piacenza con deliberazione la deliberazione n. 53/2022 del 20 maggio 2022 (**allegato A**);
- 2) DI APPROVARE i contenuti del Quadro Economico “**allegato B**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definiti sulla base ed in conformità al Piano finanziario suddetto, di complessivi € 1.388.626,69 IVA compresa;

- 3) DI APPROVARE, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico-Finanziario le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022, come risultanti dai prospetti uniti alla presente deliberazione in "allegato C" per le utenze domestiche e "allegato D" per le utenze non domestiche;
- 4) DI DARE ATTO della simulazione dei costi standard per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI) (**allegato E**);
- 5) DI RECEPIRE la "Relazione di accompagnamento" relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rivergaro, redatta dall'ufficio Tributi in data 24 gennaio 2022 sulla base dello schema tipo pubblicato da ARERA con la determinazione 2/DRIF/2021, trasmessa ad Atersir in data 25 gennaio 2022 (**allegato F**);
- 6) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, alla aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale;
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 12
- Astenuti	N. 0
- Votanti	N. 12
- Voti favorevoli	N. 8
- Voti contrari	N. 4 (Giorgi, Maloberti, Maschi, Zangrandi)

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28-05-2022

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022
----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA.**

Rivergaro, 23-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE.**

Rivergaro, 23-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(F.to dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 13-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 28-05-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata** all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **13-06-2022** al **28-06-2022**.

Rivergaro lì 13-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)